

FEDERAZIONE NAZIONALE MINISTERI

Prot. n. 1_34_MINISTERI

Roma, 15 gennaio 2008

Info Ministeri n. 3

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Settima lettera a tutte le elette, gli eletti e non eletti RSU - UGL

Care Elette, Eletti e non Eletti,

eccomi di nuovo con Voi per portare avanti il programma iniziato insieme nel 2007, utile alla formazione ed alla informazione per le RSU.

COSTITUZIONE DELLE RSU

Con la consegna del verbale elettorale da parte della Commissione elettorale, si intende costituita la RSU. Dal quel momento la RSU può legittimamente operare. Una volta proclamati gli eletti RSU, le organizzazioni sindacali di categoria hanno dieci giorni di tempo, per accreditare i propri dirigenti sindacali titolari delle prerogative e delle libertà sindacali. Le RSU restano in carica tre anni, tranne nel caso in cui si dimettano oltre il 50% dei componenti. (anche se questi vengono sostituiti). In caso di dimissione di un componente le RSU, questo sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla stessa lista elettorale. La lettera di dimissioni andrà inoltrata al Presidente o al Coordinamento delle RSU. La sostituzione del componente le RSU, dovrà essere comunicata al servizio della gestione del personale dell'ufficio di appartenenza ed ai lavoratori, mediante affissione in bacheca.

DIRITTO AI PERMESSI SINDACALI

Il monte ore dei permessi sindacali di spettanza alle RSU sono almeno 30 minuti per dipendente, da moltiplicare per il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, da suddividere per il numero delle RSU elette. I permessi sono gestiti autonomamente dalle RSU, nel rispetto del tetto massimo attribuito. Le RSU possono

00186 Roma - Via del Coreo, 13 - Tel. 06/3233363 - 06/36000316 - 06/32541193 - 06/3203311 Fax 06/3226052
e-mail: ugl.statali@libero.it - paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930
sito web: www.uglstatali.it

Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.

Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196 scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto

usufruire sui luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, utili per l'espletamento del loro mandato e cioè, per tutte le quelle attività che vanno dalla partecipazione alle relazioni sindacali di istituto, fino al vero e proprio proselitismo. Oltre a questo, i permessi sindacali possono essere usati dalle RSU anche per presenziare a convegni e congressi di carattere sindacale, anche esterni al posto di lavoro. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati al servizio prestato e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. Per garantire la funzionalità lavorativa dell'ufficio, la regola prevede il preavviso della fruizione del permesso sindacale almeno 24 ore prima, tranne modifiche alla stessa, in sede di contrattazione decentrata. L'Amministrazione, in merito ai permessi sindacali, non può sindacarne l'uso e neanche subordinarne la fruizione alle esigenze di servizio. La verifica della giusta utilizzazione dei permessi sindacali, spetta unicamente alla associazione sindacale di appartenenza. (quella con la quale si è stati eletti).

Se quanto sopra precisato, non dovesse essere applicato dall'Amministrazione o dall'ufficio di appartenenza, il dispositivo normativo al quale ricorrere è l'art. 28 della Legge 300/70 (condotta antisindacale). Il ricorso va presentato da parte delle RSU al giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 63 comma 3 del Decreto Legislativo n° 165/2001. La giurisprudenza ormai consolidata, ritiene perfettamente ammissibile che, contro lo stesso comportamento antisindacale possano addirittura agire contemporaneamente; l'organizzazione sindacale con l'art. 28, ed il lavoratore danneggiato (RSU eletto) per via ordinaria.

DIRITTO DI ASSEMBLEA

Il diritto di assemblea è regolato dall'art. 2 del CCNQ 7/8/98 (all. 2) e da norme specifiche dettate per ciascun comparto di contrattazione. La convocazione, la durata, la sede (concordata con l'Amministrazione) e l'ordine del giorno, vanno comunicati per iscritto e con almeno tre giorni di anticipo all'Amministrazione. L'assemblea può essere indetta durante l'orario di lavoro dalla RSU unitariamente intesa e dalle organizzazioni sindacali rappresentative. La durata massima di una assemblea, stabilita dalla contrattazione, è in genere di due ore, L'indizione può avvenire singolarmente, (solo RSU) o di concerto con i vari soggetti aventi diritto (le OO.SS.). I lavoratori per partecipare alle assemblee hanno a disposizione un totale di 10 ore annue. L'Amministrazione avrà cura di rilevare le presenze

del personale partecipante alla assemblea, in quanto, le ore utilizzate per la partecipazione, andranno decurtate dal monte ore annuo. Gli argomenti che dovranno essere trattati durante l'assemblea, dovranno essere esclusivamente di carattere sindacale, gli unici soggetti esterni alla Amministrazione che possono partecipare all'assemblea, sono i dirigenti sindacali delle OO.SS rappresentative, dietro preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione di almeno tre giorni. Allo stato attuale, la Giurisprudenza ha riconosciuto (in molti casi) il diritto di indire l'assemblea anche ad un solo componente delle RSU.

Certa di avervi consegnato un altro piccolo e prezioso contributo, utile alla vostra attività di RSU della UGL, approfitto per rinnovarvi l'invito a candidarvi come Rappresentanti della Sicurezza sul posto di Lavoro (RSL). La sicurezza e la salute dei lavoratori, è sempre stato uno dei temi più "sentiti" dalla UGL, ed è per questo, che dovete farlo vostro e diffonderlo attraverso la giusta partecipazione ed informazione tra i lavoratori. I miei più sinceri Auguri, per un 2008 ricco di partecipazione, informazione e tanta professionalità!

Cordialità.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)